

ALLEGATO N. 3

DEBITI PER PRESTAZIONI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1 gennaio 1998	al 31 dicembre 1998	
— Debiti verso i pensionati.....	54.633.622	54.633.622	0
— Debiti verso i beneficiari di prestazioni di maternita'.	221.653	221.653	0
TOTALE.....	54.855.275	54.855.275	0

ALLEGATO N. 4

RATEI PASSIVI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1 gennaio 1998	al 31 dicembre 1998	
— Rate di pensione relative a domande giacenti al 31 dicembre	123.554.000	129.377.000	5.823.000
— Indennita' di maternita'	8.950.000	9.100.000	150.000
— Indennizzo Fondo razionalizzaz. rete commerciale..	2.400.000	4.200.000	1.800.000
TOTALE.....	134.904.000	142.677.000	7.773.000

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI
(in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998				PREVENTIVO 1997	
	Da accertare nel 1998 (1)	Meno : rateo al 31.12.1997 (*) (2)	Piu: rateo al 31.12.1998 (**) (3)	TOTALE PREVISIONI ECONOMICHE (4)=(1-2+3)	AGGIORNATO (dato economico)	ORIGINARIO (dato economico)
Contributo a percentuale, di cui all'art.1 della legge n.233/1990 e successive modificazionil ...	7.962.490.000	1.776.792.000	1.830.689.000	8.016.387.000	7.904.940.392	7.605.898.000
Contributi dovuti dai promotori finanziari, ex art. 1, comma 196, legge n. 662/1996.....	50.056.000	11.000.000	13.000.000	52.056.000	0	0
Contributo per l'indennita' di maternita' - Legge n.546/1987.....	35.609.000	9.559.000	9.600.000	35.650.000	34.889.100	38.000.000
Contributo 0,07%, dovuto ai sensi dell'art. 5, c.4, lett a), D.Lgs. n. 207/1996.....	36.450.000	8.903.000	9.182.000	36.729.000	35.611.000	45.630.000
TOTALE	8.084.605.000	1.806.254.000	1.862.471.000	8.140.822.000	7.975.440.492	7.689.528.000

(*) Comprensivi dell'integrazione di competenza in relazione ai nuovi iscritti dell'anno 1997 valutata in 294,708 miliardi.

(**) Comprensivi dell'integrazione di competenza in relazione ai nuovi iscritti dell'anno 1998 valutata in 298,328 miliardi.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI
(in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998				PREVENTIVO 1997	
	Da accertare nel 1998 (1)	Meno : rateo al 31.12.1997 (2)	Piu: rateo al 31.12.1998 (3)	TOTALE PREVISIONI ECONOMICHE (4) = (1 - 2 + 3)	AGGIORNATO (dato economico)	ORIGINARIO (dato economico)
Contributi volontari.....	34.700.000	0	0	34.700.000	34.200.000	38.900.000
Proventi per divieto di cumulo tra pensioni e retribuzioni.....	22.500.000	3.300.000	3.300.000	22.500.000	22.499.899	10.500.000
TOTALE.....	57.200.000	3.300.000	3.300.000	57.200.000	56.699.899	49.400.000

ALLEGATO N.7

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
(in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998				PREVENTIVO 1997	
	Da accertare nel 1998 (1)	Meno : rateo al 31.12.1997 (2)	Piu: rateo al 31.12.1998 (3)	TOTALE PREVISIONI ECONOMICHE (4) = (1-2+3)	AGGIORNATO (dato economico)	ORIGINARIO (dato economico)
Ammende, multe e sanzioni civili.....	263.000.000	75.000.000	75.000.000	263.000.000	282.575.887	275.000.000
Sanzioni amministrative comminate ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 4 del D.L. n. 463/1983, convertito nella legge n.638/1983.....	29.000	0	0	29.000	29.000	29.000
Interessi di dilazione e differimento	62.000	0	0	62.000	62.000	62.000
Entrate varie.....	2.737.000	0	0	2.737.000	4.408.060	10.486.012
TOTALE.....	265.828.000	75.000.000	75.000.000	265.828.000	287.074.947	285.577.012

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

(in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998						PREVENTIVO 1997	
	Da impegnare nel 1998 (1)	Meno: rateo al 31.12.1997 (2)	Piu': rateo al 31.12.1998 (3)	Piu': risconto al 31.12.1997 (4)	Meno: risconto al 31.12.1998 (5)	TOTALE PREVISIONI ECONOMICHE (6) = (1-2+3+4-5)	AGGIORNATO (dato economico)	ORIGINARIO (dato economico)
A): RATE COMPLESSIVE LORDE DI PENSIONE.....	8.986.373.000	124.424.000	130.290.000	645.010.000	710.722.000	8.926.517.000	8.304.400.000	8.202.960.000
a detrarre:								
- Art. 1, legge n. 222/1984.....	57.023.000	345.000	378.000	3.200.000	3.506.000	56.750.000	51.800.000	49.000.000
- Artt. 1, legge n. 140/1985 e legge n. 544/1988.....	27.500.000	525.000	525.000	2.080.000	2.080.000	27.500.000	27.500.000	24.000.000
- Assegno ai rimpatriati dalla Libia.....	650.000	0	0	0	0	650.000	720.000	740.000
- Quota parte mensilità di pensione erogata - art. 37, 3 comma, lett.c), legge n.89/1989.....	1.218.000.000	0	0	0	0	1.218.000.000	1.218.000.000	1.188.000.000
- Maggiorazioni agli ex combattenti artt. 6, leggi n. 140/1985 e n.544/1988.....	45.800.000	0	0	0	0	45.800.000	46.150.000	45.000.000
- Maggiore onere perequazione rate pens. dall'1.1.'94....	40.010.000	0	0	0	0	40.010.000	39.700.000	40.000.000
- Maggiore onere modifica requisiti reddituali pensioni al minimo, D.Lgs.n.503/92, art.11, c.38, legge n.537/1993.	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	91.500.000	21.000.000
- Quote pensioni afferenti a periodi lavorativi prestati presso le FF.AA. alleate.....	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
- Oneri connessi ai pensionamenti anticipati.....	640.000	0	0	0	0	640.000	640.000	615.000
Totale delle detrazioni.....	1.410.624.000	870.000	903.000	5.280.000	5.586.000	1.410.351.000	1.476.011.000	1.368.356.000
RATE DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE..	7.575.749.000	123.554.000	129.377.000	639.730.000	705.136.000	7.516.168.000	6.828.389.000	6.834.604.000
ASSEGNI DI CUI ALL'ART.5, LEGGE N.222/1984.....	1.104.000	0	0	0	0	1.104.000	1.104.000	1.104.000
INDENNITA' DI MATERNITA' - LEGGE N.546/1987.....	58.450.000	8.950.000	9.100.000	0	0	58.600.000	57.600.000	54.500.000
INDENNIZZO FONDO RAZION. NE RETE COMM.LE.....	40.200.000	2.400.000	4.200.000	0	0	42.000.000	20.000.000	36.400.000
TOTALE A).....	7.675.503.000	134.904.000	142.677.000	639.730.000	705.136.000	7.617.870.000	6.907.093.000	6.926.608.000
B): ONERE PREVENZ. E CURA DELLA INVALIDITA'.....	1.431.000	0	0	0	0	1.431.000	1.419.000	1.045.000
TOTALE B).....	1.431.000	0	0	0	0	1.431.000	1.419.000	1.045.000
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A+B)...	7.676.934.000	134.904.000	142.677.000	639.730.000	705.136.000	7.619.301.000	6.908.512.000	6.927.653.000

ALLEGATO N. 9

TRASFERIMENTI PASSIVI

(in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO	PREVENTIVO 1997	
	1998	AGGIORNATO	ORIGINARIO
A) TRASFERIMENTI ALLO STATO:			
Contributi afferenti a periodi regolarizzati a seguito del concordato per adesione, di cui all'art.20 della legge n.724/1994.....	0	77.930.126	0
Somme da trasferire al Ministero del Tesoro secondo il disposto dell'art.1 duodecies della legge n.641/1978 (gia' contribuzione destinata all'ONPI).....	22.347.000	17.541.000	20.841.000
TOTALE A).....	22.347.000	95.471.126	20.841.000
B) TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI:			
Contributi a favore di Enti vari:			
— Istituti di patronato e assistenza sociale.....	17.003.000	13.291.000	16.800.000
— Istituto italiano di medicina sociale.....	121.200	98.400	107.100
Valori di copertura di periodi assicurativi:			
— Trasferiti ad altri Enti di previdenza.....	1.596.000	1.596.000	1.596.000
TOTALE B).....	18.720.200	14.985.400	18.503.100
TOTALE (A+B).....	41.067.200	110.456.526	39.344.100

APPENDICE

Evoluzione legislativa e normativa

La Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, nell'anno 1998 continuerà ad essere interessata dagli effetti della legge di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, del 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Gestione, inoltre, sarà interessata anche dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

In particolare continuerà a produrre effetti l'applicazione dell'art. 3, commi 9 e 10, di quest'ultima legge, il quale ha modificato i termini di prescrizione per i contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle altre Gestioni pensionistiche obbligatorie: tali termini sono stabiliti in 10 anni dal 17 agosto 1995; in cinque anni dal 1° gennaio 1996.

Sono inoltre stabiliti in 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa i termini di prescrizione di tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

I termini di prescrizione suddetti si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data del 17 agosto 1995, ad eccezione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto delle norme preesistenti.

L'art 3, comma 11, della legge 335 citata ha previsto che, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza

Sociale, di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Tesoro, su proposta del competente Comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei contributi di cui all'articolo 1 della legge n. 233/1990 sono variate, per le Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente Comitato con periodicità almeno triennale.

Nei casi di deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi delle predette Gestioni, alla determinazione della misura degli interessi da corrisondersi si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, in relazione al tasso medio di rendimento annuale dei titoli di Stato.

Sull'andamento della Gestione avrà effetto anche per il 1998 la legge 1° giugno 1991, n. 166, la quale all'art. 4 stabilisce che i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'INPS la ricostituzione delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro autonomo effettuato in Libia dal 1° luglio 1957 al 21 luglio 1970.

L'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 prevede che, per il periodo transitorio di tre anni, venga concesso ai commercianti al minuto, che abbiano superato l'età di 62 anni se uomini e di 57 anni se donne e che cessino la propria attività, un indennizzo pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni

previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Con il decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, emanato in applicazione della delega contenuta nella norma citata, è stato posto a carico degli iscritti alla Gestione un contributo aggiuntivo nella misura dello 0,09 per cento del reddito d'impresa.

Il contributo in parola, per lo 0,07 per cento deve affluire al "Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale" - che opera mediante contabilità separata nell'ambito della Gestione dei contributi e della prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali - e per lo 0,02 per cento è devoluto alla Gestione pensionistica di categoria.

Le prestazioni saranno corrisposte nei limiti della disponibilità delle risorse del Fondo citato.

Tenuto conto dell'aumento di 0,3 punti disposto dall'art. 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota contributiva per l'anno 1998 è prevista nella misura del 15,39 per cento fino alla prima fascia di retribuzione pensionabile, alla quale si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione in vigore per i lavoratori dipendenti, e del 16,39 per cento per la parte eccedente e fino al massimale di reddito imponibile.

Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni è prevista la riduzione pari a 3 punti percentuali.

Per quanto riguarda il contributo volontario, la legge

n. 233/90 prevede che lo stesso sia determinato applicando le aliquote percentuali in vigore per il versamento dei contributi obbligatori da parte dei lavoratori attivi, al reddito medio imponibile ricavato dalla media dei redditi rispetto ai quali è stata versata la contribuzione obbligatoria negli ultimi tre anni precedenti la data di cessazione dell'attività lavorativa.

La nuova disciplina della prosecuzione volontaria dispone, inoltre, l'abrogazione dal 1° luglio 1990 del principio di cui all'art. 3, comma 8°, secondo periodo, della legge n. 638/1983, in base al quale il contributo volontario minimo per i lavoratori autonomi artigiani e commercianti non poteva essere inferiore a quello minimo fissato per i lavoratori dipendenti.

Si fa presente che il Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ha previsto che l'autorizzazione ai versamenti volontari possa essere concessa solo a coloro che possono far valere tre anni di contribuzione nell'ultimo quinquennio, eliminando il requisito alternativo dei cinque anni di contribuzione nell'intera vita assicurativa.

Ulteriori effetti sulla Gestione, per il 1998, saranno prodotti dall'applicazione:

- dell'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che, con decorrenza 1° gennaio 1997, ha esteso l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e ai superstiti, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e integrazioni, ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori

autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti e degli artisti.

- dell'articolo 1, comma n. 203, della citata legge n. 662, che sostituisce il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che estende l'obbligo di iscrizione nella Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, ai parenti e gli affini entro il terzo grado e ai soci di società a responsabilità limitata che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;
- dell'articolo 1, comma n. 207, della stessa legge n. 662, il quale prevede che i soggetti per i quali l'assicurazione diviene obbligatoria per effetto della nuova legge, possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo, nei limiti della prescrizione, e che possono riscattare i periodi precedenti con i criteri di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Nell'ambito delle prestazioni, nel corso del 1998 la Gestione continuerà ad essere interessata da provvedimenti legislativi emanati negli anni precedenti - già illustrati a suo tempo - e dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, già richiamata, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

In particolare, continueranno a trovare applicazione, per le parti non modificate dalla predetta legge n. 335/1995, le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nonché quelle del decreto legislativo 11 agosto 1993,

n. 373, norme che sono state ampiamente illustrate in precedenti relazioni.

Notevoli riflessi finanziari deriveranno alla Gestione dall'applicazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "interventi correttivi di finanza pubblica", che contiene all'art. 11 numerose disposizioni di natura pensionistica, nonché della legge 23 dicembre 1994, n. 724, collegata alla legge finanziaria 1995, disposizioni anch'esse già ampiamente illustrate in precedenza.

Per quanto riguarda la legge n. 724 si ricorda che l'art. 14 ha differito, con effetto dal 1995, al primo gennaio di ogni anno, il termine di decorrenza degli aumenti a titolo di perequazione automatica sulle pensioni, aumento che, a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica sulla base del solo adeguamento al costo della vita, con cadenza annuale.

Con effetto dal 1° settembre 1995, l'accesso al pensionamento di anzianità è disciplinato dall'art. 1, commi da 25 a 32 della legge di riforma n. 335/1995.

Per quanto riguarda il diritto alla pensione di anzianità a carico della Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, l'art. 1, comma 28, stabilisce che esso si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni in concorrenza con almeno 57 anni di età.

In alternativa al requisito di 35 anni di contribuzione in concorrenza con il requisito dell'età anagrafica,

l'accesso alla pensione di anzianità è consentito al raggiungimento di una maggiore anzianità contributiva, fissata in 40 anni.

La disciplina a regime trova piena applicazione a partire dall'anno 1998.

La legge di riforma del sistema pensionistico ha introdotto radicali innovazioni rispetto alla normativa precedente.

Si ricordano di seguito le principali innovazioni.

La legge di riforma prevede un nuovo sistema di calcolo "contributivo" per gli assicurati dal 1° gennaio 1996, fondato essenzialmente sul montante individuale dei contributi e un sistema di calcolo in pro-rata in favore di quei lavoratori che possano far valere al 31 dicembre 1995 un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni.

Per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo, salvo la facoltà di opzione, da esercitare a condizione che si abbiano almeno cinque anni versati con il sistema contributivo.

La legge n. 335 ha introdotto sostanziali modifiche anche relativamente ai trattamenti ai superstiti.

L'art. 1, comma 41, stabilisce che - limitatamente alle

pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge n. 335 - in caso di presenza di un solo figlio, minore, studente, o inabile, l'aliquota percentuale della pensione è elevata dal 60 al 70%.

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, entro determinati limiti.

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può, comunque, essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge di riforma, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

L'art. 1, comma 42, dispone che all'assegno di invalidità, nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano determinate riduzioni.

Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della legge di riforma sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.

L'art. 1, comma 43, dispone che le pensioni di inabilità, le pensioni ai superstiti e gli assegni ordinari di invalidità liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

L'art. 2, comma 14, della legge predetta ha stabilito che con effetto dall'anno 1995 l'integrazione al minimo, a norma dell'art. 6, della legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni, delle pensioni dei Commercianti non spetta ai soggetti che posseggano:

- a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'IRPEF per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
- b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello indicato alla lettera a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo